



Comune di Candiolo
Città Metropolitana di Torino

**Regolamento relativo al compenso incentivante per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti in materia di
investimenti pubblici**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 156 del 15/12/2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Prestazioni incentivabili e prestazioni escluse
- Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche
- Art. 4 - Destinatari dell'incentivazione e conferimento degli incarichi
- Art. 5 - Importo del compenso incentivante
- Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo
- Art. 7 - Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche
- Art. 8 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 9 - Informazione e confronto
- Art. 10 - Disposizioni transitorie
- Art. 11 - Entrata in vigore

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

- Tabella A-1 - Determinazione del compenso incentivante in base all'importo dell'intervento – lavori
- Tabella A-2 - Determinazione del compenso incentivante in base all'importo dell'intervento – servizi e forniture
- Tabella B-1 - Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto - lavori
- Tabella B-2 - Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto – servizi e forniture

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante ivi previsto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, da dipendenti comunque in servizio presso il Comune di Candiolo.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della complessità delle procedure e dell'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti, in applicazione del principio del risultato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Con riguardo alle procedure per le quali l'amministrazione si avvale di una centrale di committenza, su richiesta di quest'ultima, fino al 25 per cento dell'incentivo di cui all'articolo 3 può essere comunque devoluto ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Nella richiesta, la centrale deve indicare le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente.

Art. 2 – Prestazioni incentivabili e prestazioni escluse

1. Ai sensi dell'allegato I.10. al D.Lgs. n. 36/2023, sono incentivabili le seguenti prestazioni, comunque connesse a singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Le prestazioni di cui al comma precedente possono essere incentivate solo a condizione che, e nella misura in cui, il relativo fondo risorse finanziarie sia stato

stanziato nel bilancio di previsione, nonché in carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto di incentivazione. Ai fini di cui sopra, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e al presente Regolamento.

3. La disciplina dell'incentivazione è comunque applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 10.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche

1. Per le prestazioni di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento del fondo per le funzioni tecniche, costituito in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, come specificamente previsto dalle tabelle A-1 e A-2 allegate al presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché dell'IRAP dovuta dall'amministrazione stessa.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Il restante 20% del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed eventualmente incrementato ai sensi del successivo comma, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. La quota del 20% del fondo per le funzioni tecniche, destinata alle finalità di cui al precedente comma, è incrementata, in corrispondente riduzione della quota dell'80% del medesimo fondo, da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al successivo art. 6, comma 7;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di servizio di cui all'art. 7;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'ente, salvo il caso di cui al precedente articolo 1, comma 4.

Art. 4 – Destinatari dell'incentivazione e conferimento degli incarichi

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo tutti i soggetti, dipendenti dell'ente anche a tempo determinato, parziale, in convenzione o a scavalco che svolgono le attività incentivabili di cui al precedente articolo 2. Possono inoltre partecipare alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti della centrale di committenza di cui l'Ente si avvale, in relazione alle funzioni tecniche svolte, nei limiti di cui al precedente articolo 1, comma 4.
2. Il Responsabile del servizio competente indica in ogni caso, con atto scritto, il nominativo del dipendente individuato per assumere la responsabilità unica del progetto. Il medesimo Responsabile del servizio, prima dell'avvio delle rispettive attività, individua inoltre con atto scritto i nominativi degli ulteriori dipendenti, comunque in servizio ai sensi del precedente comma 1, incaricati di svolgere attività di collaborazione con il responsabile unico del progetto, indicando per ognuno compiti, livelli di responsabilità e tempi di esecuzione. Inoltre, laddove le relative funzioni vengano svolte internamente da personale dipendente di cui al precedente comma 1, il Responsabile di servizio indica espressamente i nominativi dei dipendenti incaricati degli ulteriori compiti e prestazioni incentivabili di cui al precedente articolo 2. Nell'indicazione dei compiti assegnati a ciascun componente del gruppo di lavoro, il Responsabile di servizio dovrà comunque fare riferimento, per quanto possibile, alle tipologie di prestazioni di cui al medesimo articolo 2.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni procedura oggetto di incentivazione.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle in allegato B-1 e B-2, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 7, comma 7.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Importo del compenso incentivante

1. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara del lavoro, del servizio o della fornitura da affidare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegate A-1 e A-2.

2. Le varianti in corso d'opera, conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del fondo destinata al compenso incentivante, determinata con l'applicazione dell'art. 5, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alle Tabelle B-1 e B-2 allegate, fatta salvo quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8.

2. Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività. Laddove una medesima attività tra quelle indicate nelle Tabelle B-1 e B-2 sia svolta da una pluralità di soggetti, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro ai sensi del precedente articolo 4, la corrispondente quota di incentivo è ripartita in ugual misura fra tutti costoro, a meno che non sia stato diversamente preventivamente specificato nel provvedimento di individuazione del Responsabile di servizio competente per la costituzione del medesimo gruppo di lavoro e fatto salvo quanto disciplinato ai successivi articoli 7 e 8. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

4. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50% sulla percentuale minore:

a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, D.Lgs. 36/2023);

b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, D.Lgs. 36/2023);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, D.Lgs. 36/2023);

d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, D.Lgs. 36/2023).

5. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle Tabelle B-1 e B-2, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono proporzionalmente incrementate.

6. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, le quote dell'incentivo corrispondenti invece a prestazioni previste nell'ambito della procedura da affidare ma non svolte dai dipendenti in servizio presso l'Ente, in quanto affidate

all'esterno o prive dell'attestazione del Responsabile di servizio, costituiscono economie e incrementano le risorse di cui al precedente articolo 3, comma 4.

7. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.

8. Anche l'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al precedente articolo 3, comma 4.

Art. 7 – Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. Il Responsabile del servizio competente procede alla liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

2. La liquidazione delle quote spettanti ai dipendenti incaricati della programmazione, della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della verifica progettuale deve essere effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo o del progetto unico. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori deve essere effettuata, per il 35%, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo o del progetto unico, e, per il restante 65%, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura. La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti nella fase della predisposizione dei documenti di gara, di Direzione lavori, di collaudo tecnico-amministrativo, della certificazione di regolare esecuzione o di collaudo statico e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura.

3. Se uno degli eventi indicati al precedente comma quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 60 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del procedimento o entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 60 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.

4. Al fine della liquidazione, il Responsabile del progetto trasmette al Responsabile del servizio competente un atto scritto indicante i nominativi dei soggetti partecipanti e la somma che propone di attribuire a ciascuno, in base alle prestazioni effettivamente effettuate.

5. Ai fini della attribuzione degli incentivi il Responsabile del servizio competente tiene conto, oltre che dei criteri previsti al precedente articolo 6 e alle Tabelle B-1 e B-2 in allegato:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

6. L'incentivo è comunque corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

7. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile del servizio competente è supportata da idonei elementi valutativi in merito agli elementi di cui al precedente comma 4, che vengono fatti rilevare anche in una apposita scheda riassuntiva relativa a ciascun lavoro, servizio o fornitura oggetto di incentivazione la quale sintetizza in termini percentuali l'importo dell'incentivo da liquidare a ciascun dipendente che compone il gruppo di lavoro in rapporto all'ammontare teorico massimo derivante dall'applicazione delle Tabelle B-1 e B-2 e di quanto previsto dal precedente articolo 6.

8. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

9. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del servizio competente al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione dell'atto ai dipendenti incaricati o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al direttore dei lavori o dell'esecuzione, al RUP e ai loro collaboratori sono applicate le penalità previste dal presente comma.

a) ritardi fino a 30 giorni, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 31 a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 30;

c) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a sei per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'affidamento all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate;

e) nei casi di cui alle lett. c), qualora l'importo della penale sia superiore al 40% o nei casi di cui alla lett. d), l'Amministrazione può, previo contraddittorio con gli interessati, revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo.

4. Nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 3, lett. a) e b), e comunque non superiore al sei per mille per ciascun giorno di ritardo, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Se il provvedimento di affidamento nulla dispone in merito alle penalità, si applica automaticamente quanto stabilito al presente articolo. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato; l'applicazione/disapplicazione della penalità non esclude eventuali sanzioni disciplinari o l'apertura di procedimento per risarcimento del danno, in base alla normativa vigente.

5. Qualora in fase di realizzazione del lavoro o di esecuzione del servizio o della fornitura non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, del livello unico progettuale o comunque nei documenti di gara, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori o dell'esecuzione e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato della medesima percentuale della quale saranno incrementati i costi previsti.

Art. 9 - Informazione e confronto

1. Il Settore competente per la gestione del personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

Tabella A-1 – Determinazione del compenso incentivante in base all'importo dell'intervento – lavori

Importo dell'intervento	%
Da euro 40.001 a euro 500.000	2
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,8
Da euro 1.000.001 a euro 5.000.000	1,6
Da euro 5.000.001 a euro 10.000.000	1,4
Oltre euro 10.000.000	1,2

Tabella A-2 – Determinazione del compenso incentivante in base all'importo dell'intervento – servizi e forniture

Importo dell'intervento	%
Da euro 10.001 a euro 150.000	2
Da euro 150.001 a euro 500.000	1,8
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,6
Da euro 1.000.001 a euro 2.000.000	1,4
Oltre euro 2.000.000	1,2

Tabella B-1 – Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto - lavori

Incarico	%
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile del procedimento senza collaboratori	40
Responsabile del procedimento con collaboratori	30
Collaboratori del Responsabile del procedimento – se presenti	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
Redazione del progetto esecutivo	13
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione lavori senza collaboratori	15
Direzione lavori con collaboratori	10
Collaboratori del Direttore lavori – se presenti	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudatore tecnico-amministrativo o Regolare esecuzione	4
Collaudo statico (ove necessario)	1

Tabella B-2 – Ripartizione del compenso incentivante in base all’incarico svolto – servizi e forniture

Incarico	%
Programmazione della spesa per investimenti	6
Responsabile del procedimento senza collaboratori	50
Responsabile del procedimento con collaboratori	35
Collaboratori del Responsabile del procedimento – se presenti	15
Redazione del progetto (livello unico)	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Predisposizione dei documenti di gara	6
Direzione dell’esecuzione ed eventuale direzione operativa	18
Direzione dell’esecuzione con collaboratori	14
Collaboratori del Direttore dell’esecuzione – se presenti	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudatore tecnico-amministrativo	1
Regolare esecuzione	1
Verifica di conformità	1